



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**



anno scolastico 2024-25

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSA

La Scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, l'istituzione più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di progressivo decadimento culturale. Fra i principali obiettivi educativi della Scuola, si annoverano l'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Obiettivo delle norme riportate nel *Regolamento di Disciplina* è l'auspicabile realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità e condividono regole e percorsi di crescita degli studenti.

La scuola ha acquisito integralmente la disciplina prevista dalla Legge n. 71/2017 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*) dettagliando ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico, del Referente del bullismo-cyberbullismo e dei singoli insegnanti. Si veda la clausola inserita nel *Patto Educativo di Corresponsabilità* che richiede una collaborazione fattiva da parte delle famiglie.

Si aggiunge che sono stati adottati anche i seguenti strumenti:

- PTOF
- Scheda di segnalazione di casi di bullismo-cyberbullismo
- Registro delle segnalazioni dei casi di bullismo-cyberbullismo, a cura del Referente.

L'Istituto ha inoltre provveduto a redigere, come richiesto dalla Legge n.71/2017 uno specifico "*Regolamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo/cyberbullismo*".

Art. 1 - FINALITA' EDUCATIVE, DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nel rispetto dei diritti degli studenti all'apprendimento.

Le **finalità educative** dell'Istituto:

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito dalla Costituzione, promuovendo il successo formativo di tutti e di ciascuno. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, con l'obiettivo di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e a iniziative di sperimentazione che tengano conto dei bisogni formativi degli studenti, delle specificità dell'età, nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento e della legislazione vigente.
2. La scuola è aperta ai contributi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti: studenti, genitori, personale ATA e docenti. Gli organi collegiali competenti possono, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle componenti sociali e culturali esterne alla scuola, in quanto comunità educante inserita e interagente con il territorio e con le sue risorse.

3. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni d'intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
4. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, in cui il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti sono favoriti e garantiti dal "patto formativo", attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
5. Nello spirito del "patto formativo" ogni componente si impegna a osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, come previsto dalla normativa vigente, è adottato dal Consiglio d'Istituto, a norma dell'art.10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 297 / 1994 ed è, pertanto, vincolante. E' uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

I diritti degli studenti all'apprendimento:

1. Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni di tutti, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno, nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito agli studenti anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, tesi a promuovere il successo formativo di tutti, rispettando stili e ritmi di apprendimento. Sin dall'inizio del percorso scolastico lo studente è inserito in un iter di orientamento unitario, finalizzato a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul territorio, nell'ottica della continuità verticale e orizzontale.
3. Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente, equa e tempestiva, come previsto dal D.P.R. 122/2009 e dal D. Lgs. 62/2017, volta a far maturare le capacità di autovalutazione che lo conducano a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare la conoscenza di sé e il proprio rendimento. La valutazione è personale ed è volta a valorizzare e promuovere ciascuno tenendo conto del percorso e dei progressi effettuati da tutti gli alunni.
4. Lo strumento di comunicazione delle valutazioni tra docenti e famiglia è il Registro Elettronico, che garantisce la riservatezza, la correttezza e la tempestività delle informazioni, fornite direttamente ai soggetti detentori della responsabilità genitoriale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy dei minori. Le modalità di effettuazione delle valutazioni per ogni disciplina sono riportate dettagliatamente nei *Protocolli di valutazione degli apprendimenti* della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.
5. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio, come anche al potenziamento delle competenze e alla promozione delle eccellenze.
6. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente. La non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, ma della stessa il Team Docenti/Consiglio di Classe può tener conto nella valutazione formativa dello studente, poiché il coinvolgimento nelle attività integrative ne arricchisce il bagaglio culturale/esperienziale. Di tali attività è data chiara e tempestiva informativa alle famiglie.
7. I rapporti interni alla comunità scolastica si improntano al rispetto reciproco e alla solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza relativa alla propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. Ogni dato psicofisico

- e personale, riferito agli alunni, rilevante per l'attività formativa, è trattato nell'ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. Il trattamento dei dati sensibili avverrà nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e GDPR UE 2016/679).
8. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali difficoltà e/o di svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove iniziative e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
 9. La scuola garantisce ambienti, strutture, strumenti e metodologie adeguati agli studenti con Bisogni Educativi Speciali e ne favorisce il supporto per il conseguimento del successo formativo, secondo il Piano Annuale per l'Inclusione deliberato dal Collegio dei Docenti. L'attenzione alla persona dell'alunno, con le sue diversità, impedisce che le stesse diventino pericolose disuguaglianze. Conseguentemente, nessuna forma di pregiudizio o discriminazione viene consentita.
 10. Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere a collaborare personalmente per il raggiungimento di questi scopi. Ogni alunno, pertanto, dovrà impegnarsi a osservare comportamenti corretti e improntati alle regole della civile convivenza, come delineati nel *Patto Educativo di Corresponsabilità* che viene fatto sottoscrivere alle famiglie (e agli alunni solo per la Scuola Secondaria di primo grado all'atto dell'iscrizione). Affinché la scuola assolva il suo compito è, infatti, indispensabile la collaborazione della famiglia, che, nel rispetto dei principi costituzionali (art. 30 della Costituzione), è tenuta all'educazione e alla formazione dei figli. Alla famiglia si chiede un'azione coerente e sinergica, che supporti il ruolo educativo svolto dalla scuola, senza mai sminuire l'autorevolezza dei docenti con la difesa a oltranza di comportamenti scorretti degli studenti. Eventuali situazioni divergenti potranno essere risolte attraverso l'esercizio di un dialogo corretto e costruttivo. Nel caso di eventuali conflittualità potrà essere richiesta la mediazione del Dirigente, ferma restando la necessità di un primo confronto aperto e costruttivo tra genitori e docenti, che restano i primi interlocutori della famiglia relativamente alla formazione dei ragazzi, anche per non incrinare la necessaria fiducia che deve improntare la relazione educativa e il rapporto scuola-famiglia.

I doveri degli studenti:

1. RISPETTO PERSONALE.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale Scolastico e dei compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile, che si traduce in comportamenti, atteggiamenti, espressioni verbali corretti.
2. OBBLIGO DI FREQUENZA.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e di esercizio di consolidamento. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate, programmate e finanziate dall'Istituzione Scolastica previste nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Per tutte le attività facoltative, la Scuola dà tempestiva comunicazione, specificando la loro non obbligatorietà.
Il monte ore obbligatorio (ai sensi del comma 1, art. 11, del D. Lgs. 59 /2004), corrispondente ai $\frac{3}{4}$ del monte ore annuo per disciplina, viene reso noto all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente, mediante apposita informativa, nella quale sono indicate anche le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

Nel caso di frequenza irregolare, il Dirigente invita la famiglia ad attivarsi per adempiere all'obbligo scolastico. Qualora anche dopo tale comunicazione la frequenza resti irregolare e/o il totale delle assenze sia tale da rischiare di invalidare l'anno scolastico, il Dirigente, in quanto soggetto obbligato dalla legge a vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico, ne dà notizia alle Autorità Competenti (Servizi Sociali e Carabinieri) per gli adempimenti necessari.

3. ASSENZE, RITARDI E PERMESSI.

Il genitore che affida il proprio figlio alle cure di terzi dovrà sottoscrivere una dichiarazione all'atto di iscrizione, valido per il triennio, da rinnovare solo in caso di variazioni, con cui delega, sotto la propria responsabilità, le persone che dovranno/potranno prendersi cura dell'alunno stesso durante l'anno scolastico, in loro vece. E' fatto obbligo a entrambi i genitori di depositare la propria firma, salvo i casi consentiti dalla legge, presso l'ufficio di segreteria. Le assenze e i ritardi degli alunni devono essere puntualmente e tempestivamente annotati sul Registro Elettronico e sul Registro di classe cartaceo. Le assenze e i ritardi devono essere giustificati sul RE.

L'ingresso dopo l'inizio della prima ora viene regolato secondo il seguente quadro:

ogni ritardo, anche di lieve entità, va giustificato, in particolare, per gli ingressi oltre la prima ora l'alunno deve essere accompagnato all'ingresso dal genitore, che deve giustificare. L'autorizzazione è rilasciata dal docente collaboratore.

Il docente che rileva ritardi reiterati o abituali li segnala al Coordinatore della classe; questi lo comunica formalmente, anche telefonicamente, alla famiglia, annotando la comunicazione sul RE registro di classe.

L'assenza dalle lezioni deve essere giustificata di norma il giorno del rientro e le giustificazioni devono essere effettuate sul RE.

E' tollerata la presentazione della giustificazione entro il terzo giorno.

Ove l'alunno dovesse ancora risultare inadempiente, il quarto giorno sarà obbligatorio l'accompagnamento a scuola da parte di uno dei genitori per la dovuta giustificazione dell'assenza.

In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, il Coordinatore tramite il Dirigente, invia tempestive comunicazioni (anche telefoniche) alle famiglie e, in caso di recidiva, convoca i genitori degli alunni, in giorno e ora concordati, per informarli sulle assenze del figlio.

Art. 2 – CONDOTTE VIETATE

Sono considerate infrazioni o mancanze tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti:

1. inosservanza dell'orario d'ingresso;
2. uscite ripetute o prolungate dalla classe;
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
4. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici (interrogazioni, compiti da svolgere a casa, ecc);
5. comportamento scorretto e/o indisciplinato, atti vandalici, abbigliamento non consono;
6. comportamento imprudente, che metta a rischio l'incolumità propria e altrui, per esempio: stazionamento vicino le finestre chiuse o aperte, ingombro dei corridoi di passaggio con zaini o altri oggetti personali, utilizzo delle biciclette all'interno dei cortili degli edifici scolastici (le stesse possono essere introdotte nei cortili, ma esclusivamente con conduzione a mano), ecc;
7. danni arrecati agli arredi della classe, ai laboratori e alle palestre;
8. lasciare l'aula sporca e/o in disordine, le pareti e i banchi imbrattati;
9. uso di un linguaggio offensivo;
10. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di

- pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose;
11. uso di telefoni cellulari e/o di ogni altro dispositivo elettronico (PC, smartphone, tablet, smartwatch, ecc...);
 12. atti di bullismo e/o cyberbullismo ivi comprese le riprese o registrazioni non autorizzate di persone o cose come previsto dalla legge n. 71/2017.

In particolare, per "**atti di bullismo**" si intendono:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nella definizione di "**cyberbullismo**":

- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.

Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, ed è autorizzato a procedere al sequestro immediato del materiale che gli alunni non hanno ragione di portare a scuola e che può essere fonte di distrazione o pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

Art. 3 – INFRAZIONE- SANZIONE (diversa dall'allontanamento e con allontanamento fino a 15 gg.) – COMPETENZA

Nell'attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

NATURA DELLA MANCANZA/INFRAZIONE	SANZIONE E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONI	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici: puntualità, cura del materiale, esecuzione regolare e sistematica dei compiti assegnati, restituzione puntuale delle comunicazioni scuola/famiglia, ecc....	<p>1.1 Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno e l'intera classe;</p> <p>1.2 se il comportamento è reiterato (due volte), convocazione genitori;</p> <p>1.3 se dopo la convocazione la negligenza si ripete, nota scritta sul registro di classe.</p>	<p>Singolo docente, nel caso la situazione sia particolarmente complessa si ricorrerà al richiamo da parte del Dirigente scolastico. L'ammonizione deve essere scritta sul diario personale dell'alunno e/o sul registro di classe.</p> <p>N.B.: in ambito scolastico non si attua l'allontanamento dalla classe per le implicazioni sul controllo dovuto ai minori.</p>
Prese in giro, scherzi che possono anche comportare danni materiali	<p>1.1 Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno e l'intera classe;</p> <p>1.2 se il comportamento è reiterato (due volte) e non comporta danni materiali, convocazione dei genitori;</p> <p>1.3 se il comportamento ha provocato danni materiali, nota scritta sul registro di classe e/o convocazione dei genitori con eventuale risarcimento a riparazione dei danni.</p>	
Uscite dalla classe senza autorizzazione	<p>1.1 Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno e l'intera classe;</p> <p>1.2 se il comportamento è reiterato (due volte), convocazione dei genitori;</p> <p>1.3 se dopo la convocazione l'alunno ripete tale comportamento, nota scritta sul registro di classe.</p>	
Spostamenti disordinati o caotici e/o stazionamenti in prossimità di finestre chiuse o aperte	<p>1.1 Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno e l'intera classe;</p> <p>1.2 se il comportamento è reiterato (due volte), convocazione genitori;</p> <p>1.3 se dopo la convocazione l'alunno ripete tale comportamento, nota scritta sul registro di classe.</p>	

<p>Uso poco responsabile del materiale della scuola</p>	<p>1.1 Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno e l'intera classe; 1.2 se il comportamento è reiterato (due volte), convocazione genitori; 1.3 se dopo la convocazione l'alunno ripete tale comportamento, nota scritta sul registro di classe.</p>	
<p>Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico (succinto, trasparente, scollato, biancheria intima visibile...)</p>	<p>1.1 Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno e con l'intera classe; 1.2 se il comportamento è reiterato (due volte), convocazione genitori; 1.3 se dopo la convocazione l'alunno ripete tale comportamento, nota scritta sul registro di classe.</p>	
<p>Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni di classe degli insegnanti e del personale della scuola</p>	<p>1.1 Ammonizione scritta con convocazione dei genitori. 1.2 Se reiterata (due volte), sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante che rileva l'infrazione ● Consiglio di classe ● Dirigente Scolastico
<p>Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto (spinte sulle scale, affacciarsi alla finestra, spinte nei corridoi contro vetri, muri, caloriferi, uso di oggetti pericolosi, uso di sostanze illecite...)</p>	<p>1.1 Ammonizione scritta con convocazione dei genitori. 1.2 Se reiterata (due volte), sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante che rileva l'infrazione ● Consiglio di classe ● Dirigente Scolastico
<p>Volontario danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc.</p>	<p>1.1 Convocazione dei genitori, riparazione del danno o risarcimento. 1.2 Se reiterata (due volte), sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante presente al momento del danneggiamento ● Consiglio di classe allargato a tutta la componente a seconda della gravità del danno ● Dirigente scolastico.

<p>Episodio di intolleranza razziale, religiosa, umana (nei confronti per esempio dei più deboli), di violenza anche psicologica o di aggressività anche psicologica incontrollata</p>	<p>1.1 Ammonizione scritta con convocazione dei genitori. 1.2 Se reiterata (due volte), sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante presente al momento del danneggiamento o dell'episodio di intolleranza/violenza, ● Consiglio di classe allargato a tutta la componente a seconda della gravità del danno ● Dirigente scolastico.
<p>Gravi offese nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola</p>	<p>Sospensione sino a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante che rileva il comportamento scorretto o a cui è stato riferito ● Consiglio di classe allargato a tutta la componente a seconda della gravità del danno ● Dirigente scolastico.
<p>Reati di furto comprovato di denaro o di oggetti di valore</p>	<p>In caso di individuazione del responsabile: - sospensione sino a 15 gg., risarcimento o riparazione del danno.</p>	
<p>Manomissione, danneggiamento o furto di documenti scolastici, materiale scolastico</p>	<p>Sospensione sino a 15 giorni</p>	
<p>Uso dispositivi elettronici (PC, smartphone, tablet, smartwatch, ecc...) in tutti i locali della scuola (cortili e spazi aperti compresi) in orario scolastico</p>	<p>1.1 Ritiro del cellulare o di qualsiasi altro dispositivo, convocazione dei genitori 1.2 Se reiterata (due volte) sospensione per un periodo non superiore a 15 gg. 1.3 Si ricorda, inoltre, che è proibito l'invio di messaggi, whatsapp, registrazioni audio-video e fotografie digitali. L'inosservanza di tali obblighi, anche per una sola volta, comporta l'immediata sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.</p> <p>All'infrazione a tali obblighi sono, inoltre, associate le sanzioni previste dalla legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante che rileva il comportamento scorretto ● Coordinatore di classe ● Consiglio di classe ● Dirigente scolastico

<p>Atti di bullismo: forma di comportamento aggressivo e di prevaricazione, stabile e ripetuto nel tempo, che può favorire ruoli sociali definiti e distinti per bulli e vittime, coinvolgendo anche gli altri coetanei.</p> <p>Questi assumono il ruolo di assistenti dei bulli e di spettatori.</p> <p>Il fenomeno è caratterizzato da:</p> <p>prepotenze intenzionali di tipo verbale, psicologico, fisico o digitale, non occasionali, reiterate nel tempo e riguardanti sempre gli stessi soggetti con la presenza di uno squilibrio di forze tra chi è più debole e non è in grado di difendersi da solo</p>	<p>Sospensione fino a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnante presente al momento del danneggiamento, atto di bullismo... ● Consiglio di classe allargato a tutta la componente a seconda della gravità del danno ● Dirigente scolastico
--	----------------------------------	---

Art. 4 – INFRAZIONE- SANZIONE (con allontanamento anche superiore a 15 gg.) – COMPETENZA

Tali sanzioni sono correlate alla gravità delle condotte vietate e tengono conto dei vincoli derivanti dall'art. 4, comma 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR. N. 249/1998).

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

NATURA DELLA MANCANZA/INFRAZIONE	SANZIONE E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
<p>Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale.....)</p>	<p>Segnalazione ai Servizi Sociali e alle autorità competenti che dispongono tempestivamente le opportune misure di intervento e sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dirigente scolastico ● Consiglio di classe
<p>Reati che provocano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es.: incendio o allagamento)</p>		
<p>Nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure gravi e ripetuti comportamenti di bullismo/cyber</p>		

bullismo, oppure di reati di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale congiuntamente a mancata possibilità di esperibili interventi utili per il reinserimento responsabile nella comunità durante l'anno scolastico.		
--	--	--

Preventiva attenzione dovrà essere prestata allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente e al ricorrere degli stessi (gravi danni fisici a persone, uso di oggetti lesivi ecc..)	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di istruzione (art. 4, comma 9 bis e ter, D.P.R. n. 235 del 21.11.2007)	Consiglio di Istituto
--	---	-----------------------

Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (art. 4, comma 9 ter, D.P.R. n.235 del 21/11/2007).

Criteri regolativi

- Per tutte le infrazioni riportate negli art. 3 e art. 4, il consiglio di classe può deliberare, in aggiunta alle sanzioni riportate per ogni fattispecie, anche l'esclusione da visite guidate e/o viaggi d'istruzione;
- l'alunno/a, che riporta tre note scritte sul RE, è sospeso dalla partecipazione alle visite guidate e al viaggio d'istruzione;
- le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate per quanto possibile alla riparazione del danno (art. 4, comma 5, D.P.R. n. 235 del 21.11.2007), pertanto, è concesso alle famiglie, esclusivamente per le infrazioni di cui all'art 3 che non prevedano la sospensione dalle attività didattiche, chiedere al Consiglio di Classe, a cui spetterà la decisione finale, la commutazione della sanzione in attività formative;
- tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- vanno comminate dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni (giustificazioni);

- non possono influire sulla valutazione del profitto delle discipline con l'eccezione dell'Educazione Civica.

Vari tipi di sanzioni

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto richiami verbali, convocazioni dei genitori e note scritte. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.

Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta (richiamo inviato alle famiglie dal Dirigente Scolastico) va riportata tassativamente sul RE da parte dei docenti e deve essere accompagnata dalla convocazione dei genitori/tutor.

La sospensione

È disposta dal Dirigente scolastico su delibera del Consiglio di classe (consiglio convocato anche in seduta straordinaria). Nei periodi di sospensione lo studente ha l'obbligo di frequenza e seguirà un'attività finalizzata alla presa di coscienza delle proprie mancanze e al suo conseguente recupero. Nello svolgimento di tale attività, progettata dal Consiglio di Classe, l'alunno deve essere guidato da uno o più docenti disponibili.

Sanzioni disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività

La funzione educativa mira al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica che inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola (art. 4, comma 4 D.P.R. n.235 del 21/11/2007).

Punizioni formali

Variazione delle modalità di svolgimento dell'intervallo per uno o più giorni, per il singolo o per il gruppo, sospensione di attività integrative (uscite didattiche e viaggi d'istruzione, ecc...), riparazione personale del danno o rimborso, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, riordino dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), ecc ...

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome ma altresì come accessorie. Nell'attuazione delle sanzioni si applica il principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Ove il fatto costituente violazione sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del codice penale.

L'articolo 7 della legge n. 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) rende applicabile la procedura di ammonimento, laddove si presentino le condizioni esplicitate al comma 1. L'ammonimento viene attuato dal questore, alla presenza di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 5 – NORME DI ORDINE GENERALE RIFERITE ALLE MODALITA' DI CONDUZIONE DEL

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CHE SI SVOLGE E CONCLUDE A NORMA DELLA LEGGE N. 241 del 07.08.1990

5 a. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nei punti precedentemente indicati del Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, se possibile, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio deve essere richiesta dal coordinatore di classe

Può anche essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. - La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale).

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dello studente fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, si esplicitano i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

L'alunno ha la possibilità di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola).

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato.

In considerazione dell'età degli alunni è opportuno che, qualora sia necessario, la sanzione sia erogata ed applicata in tempi ristretti perché la stessa sia debitamente percepita in relazione alla mancanza.

5 b. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO

L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica indicata nel Regolamento di Disciplina propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia.

Esecuzione della sanzione

L'esecuzione della sanzione deve avere un effetto immediato affinché non venga vanificata la valenza educativa del provvedimento.

La sanzione decorrerà dal giorno successivo a quello della comunicazione/notifica agli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversa decorrenza stabilita dal consiglio di classe.

Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata, dopo la sua esecuzione, verranno caducati tutti gli effetti giuridici con conseguente cancellazione dal fascicolo personale dello studente e l'eventuale ricostruzione della carriera dello studente ove la sanzione avesse inciso su di essa.

Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato.

In considerazione dell'età degli alunni è opportuno che, qualora sia necessario, la sanzione sia erogata ed applicata in tempi ristretti perché la stessa sia debitamente percepita in relazione alla mancanza.

Art. 6 – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, interno alla scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.

Art. 7 - ORGANO DI GARANZIA

A - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di un docente e due genitori (in entrambi i casi occorre prevedere un membro supplente) designati dal Consiglio d'Istituto tra i propri membri rappresentanti.

In caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la

sanzione, si procede a sostituzione con il membro supplente.

Sussiste il dovere di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.

B - COMPETENZA E FUNZIONI

La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno di Istituto;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

C - COMPITI

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza che ha irrogato la sanzione, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato. L'Organo di Garanzia deve notificare ufficialmente alla famiglia ricorrente l'esito della sua delibera, sia in caso di pertinenza della sanzione, che in caso di revoca della stessa.

D - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta.

In **prima convocazione** tale Organo deve essere "perfetto" e pertanto le deliberazioni si ritengono valide solo se sono presenti tutti i membri; in **seconda convocazione** funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta; le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Non è ammessa l'astensione al voto di qualcuno dei membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica 3 anni; può esaurire il proprio mandato per decadenza della funzione docente e genitore dei suoi membri; in tal caso l'Organo viene ricostruito con i membri supplenti, in prima fase, e successivamente con indizione di nuove elezioni.

E - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GARANZIA

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Art. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE USCITE

DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le più comuni norme di comportamento per la salvaguardia della sicurezza propria e altrui.

NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza in ambienti extrascolastici (tutti quelli legati alle uscite didattiche: autobus, teatri, musei, parchi, ecc..)	Sanzione commisurata alla tipologia della mancanza ed alla sua gravità (vedi tipizzazioni precedenti)	Docente, nei casi più gravi Dirigente scolastico
Danneggiamento di strutture o attrezzature pubbliche e private anche all'esterno dell'istituto scolastico durante le attività extracurricolari (volontariamente o involontariamente)	Sanzione commisurata alla tipologia della mancanza ed alla sua gravità (vedi tipizzazioni precedenti)	Docente, nei casi più gravi Dirigente scolastico
Se tali fatti vengono commessi in Italia o all'estero e/o possano arrecare danno al progetto educativo in atto, il responsabile dello stesso e gli accompagnatori, informato il Dirigente Scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rimpatrio o rientro a spese degli esercenti la responsabilità genitoriale, della studentessa/dello studente se maggiorenne che si sia reso/a responsabile di tali atti	Sanzioni previste dal presente regolamento da irrogarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento	Docente responsabile progetto/accompagnatore, Dirigente scolastico Al rientro a scuola consiglio di classe allargato/consiglio di istituto

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene aggiornato e deliberato dal Consiglio di Istituto periodicamente, in base alle nuove disposizioni normative o a particolari esigenze dell'Istituto emergenti.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e pubblicazione all'Albo e sul sito internet della scuola

ART. 10 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998, il D.P.R. 255/07 e il D.P.R. del 21.11. 2007, n. 235 modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", la C.M. prot. N 3602 del 31 luglio 2008.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2024 con delibera n.6